COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COPIA

ANNO 2021
N. 24
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. LEON Michele	Sindaco	Presente
Avv. VOLPATTI Giulia	Consigliere	Presente
TUBELLO Manuele	Consigliere	Presente
BRATTI Valentina	Consigliere	Assente
D'ANDREA Francesco	Consigliere	Presente
FILIPUZZI Guido	Consigliere	Presente
Dott. LEON Luca	Consigliere	Presente
FORNASIER Susanna	Consigliere	Presente
SCHIABEL Daniele	Consigliere	Presente
ROSA Anna	Consigliere	Presente
Dott. LUCHINI Andrea	Consigliere	Presente
DE CANDIDO Claudio	Consigliere	Presente
MARCHI Luigi	Consigliere	Presente
ORLANDO Ivan	Consigliere	Assente
BORROMEO Michele	Consigliere	Presente
Dott. MORETTI Nicolas	Consigliere	Presente
SCANDIUZZI Claudio	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott. Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE.

Il Sindaco illustra le modifiche al Regolamento comunale di Polizia Rurale.

Senza interventi da parte dei Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 17.03.2015 e successivamente modificata con deliberazione n.34 del 27.07.2016;

Viste le proposte di modifica presentate dal Comandante della Polizia Locale e dall'Amministrazione comunale, al fine di una migliore applicazione delle norme in essere;

Ritenuto di portare le seguenti modifiche al Regolamento comunale di Polizia Rurale:

<table>
<tr><th>Testo in vigore:</th><th>Testo modificato:</th></tr>
<tr><td>Art.34, 1° comma:
Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di metri 3,00 dalla sponda o dall'argine ove questo sia presente.</td><td>Art.34, 1° comma:
Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di metri 4,00 dalla sponda o dall'argine ove questo sia presente.</td></tr>
<tr><td>Art.46, 1° e 2° comma:
Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, le distanze da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade sono le seguenti:
• Arbusti metri 1,00 dal ciglio fosso o banchina stradale;
• Alberi metri 3,00 dal ciglio fosso o banchina stradale
Nel caso di formazioni lineari complementari alla viabilità la distanza è di metri 1,50, mentre per le coltivazioni arboree è di metri 2,50 riferiti al ciglio fosso o banchina stradale.</td><td>Art.46, 1° e 2° comma:
Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, le distanze da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade sono le seguenti:
• Arbusti metri 2,00 dal ciglio fosso o banchina stradale;
• Alberi metri 5,00 dal ciglio fosso o banchina stradale
Nel caso di formazioni lineari complementari alla viabilità la distanza è di metri 2,50, mentre per le coltivazioni arboree è di metri 4,00 riferiti al ciglio fosso o banchina stradale.</td></tr>
<tr><td>Art.47, 1° comma:
Le infrastrutture a sostegno di coltivazioni arboree (pali, tiranti, sostegni ecc…), al fine di costituire un'area di manovra per i veicoli impiegati nel trattamento delle culture stesse, non potranno essere installati sulle capezzagne ad una distanza inferiore a metri 3,00 dal confine stradale e/o dai fossi.</td><td>Art.47, 1° comma:
Le infrastrutture a sostegno di coltivazioni arboree (pali, tiranti, sostegni ecc…), al fine di costituire un'area di manovra per i veicoli impiegati nel trattamento delle culture stesse, non potranno essere installati sulle capezzagne ad una distanza inferiore a metri 5,00 dal confine stradale e/o dai fossi.</td></tr>
<tr><td>Titolo 17 – Sanzioni (tabella)
<table><tr><th>Art.</th><th></th><th>Sanzione Fascia</th><th>Sanzione Access.</th></tr><tr><td>6</td><td>Regolamentazione</td><td>2</td><td></td></tr></table></td><td>Titolo 17 – Sanzioni (tabella)
<table><tr><th>Art.</th><th></th><th>Sanzione Fascia</th><th>Sanzione Access.</th></tr><tr><td>6</td><td>Regolamentazione</td><td>3</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

	pascolo vagante		
12	Pascolo in ore notturne	2	
22	Libero deflusso delle acque	3	SAR
23	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	3	SAR
24	Tombinatura fossi e canali	3	SAR
46	Piante arboree ai lati delle strade	1	SAR
48	Rami e radici protese; ostalo alla circolazione	2	SAR
93	Letamai e vasche di raccolta per deiezioni animali	2	
95	Depositi di foraggi	2	SAR
103	Accensione fuochi	1	
104	Impiego di attrezzature con motore a scoppio	2	

	pascolo vagante		
12	Pascolo in ore notturne	**3**	
22	Libero deflusso delle acque	**4**	SAR
23	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	**4**	SAR
24	Tombinatura fossi e canali	**4**	SAR
46	Piante arboree ai lati delle strade	**4**	SAR
48	Rami e radici protese; ostalo alla circolazione	**4**	SAR
93	Letamai e vasche di raccolta per deiezioni animali	**4**	
95	Depositi di foraggi	**3**	SAR
103	Accensione fuochi	**3**	
104	Impiego di attrezzature con motore a scoppio	**3**	

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile la Polizia Locale;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli 14 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno:

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante sostanziale del presente atto;

2) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale di Polizia Rurale come di seguito riportate:

Art.34, 1° comma:
Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di **metri 4,00** dalla sponda o dall'argine ove questo sia presente.

Art.46, 1° e 2° comma:
Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, le distanze da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade sono le seguenti:
• Arbusti **metri 2,00** dal ciglio fosso o banchina stradale;
• Alberi **metri 5,00** dal ciglio fosso o banchina stradale
Nel caso di formazioni lineari complementari alla viabilità la distanza è di **metri 2,50**, mentre per le coltivazioni arboree è di **metri 4,00** riferiti al ciglio fosso o banchina stradale.

Art.47, 1° comma:
Le infrastrutture a sostegno di coltivazioni arboree (pali, tiranti, sostegni ecc…), al fine di costituire un'area di manovra per i veicoli impiegati nel trattamento delle culture stesse,

non potranno essere installati sulle capezzagne ad una distanza inferiore a **metri 5,00** dal confine stradale e/o dai fossi.

Titolo 17 – Sanzioni (tabella)

Art.		Sanzione Fascia	Sanzione Access.
6	Regolamentazione pascolo vagante	**3**	
12	Pascolo in ore notturne	**3**	
22	Libero deflusso delle acque	**4**	SAR
23	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	**4**	SAR
24	Tombinatura fossi e canali	**4**	SAR
46	Piante arboree ai lati delle strade	**4**	SAR
48	Rami e radici protese; ostalo alla circolazione	**4**	SAR
93	Letamai e vasche di raccolta per deiezioni animali	**4**	
95	Depositi di foraggi	**3**	SAR
103	Accensione fuochi	**3**	
104	Impiego di attrezzature con motore a scoppio	**3**	

3) Di approvare il Regolamento comunale di Polizia Rurale nel testo modificato e allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione espressa per alzata di mano: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli 14 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno:

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to LEON Dott. Michele
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Il Segretario
F.to COLUSSI Dott. Claudio
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **28/05/2021** al **11/06/2021**.

Addì, **28/05/2021**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.toDott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **28/05/2021**

Il Segretario
F.toCOLUSSI Dott. Claudio
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

La presente è Copia conforme all'Originale, sottoscritto digitalmente e conservato secondo la normativa vigente

Lì 28/05/2021

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LODI UMBERTO
CODICE FISCALE: LDOMRT69E03G888T
DATA FIRMA: 25/05/2021 11:23:27
IMPRONTA: 7AD5654CC7652E02011944CDB262E879F18A8B6857AEF064132354A3E2090B81
F18A8B6857AEF064132354A3E2090B81E8D72A9F115D1A0D1766C487EC8F457B
E8D72A9F115D1A0D1766C487EC8F457BDA8386770F3434279DE6463C468107D6
DA8386770F3434279DE6463C468107D681DB8237003DABBD484BD97FEAA80AA5